

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

120° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1999

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4194) *Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*, approvato dalla Camera dei deputati

(2905) *PERA ed altri. – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali*

Petizione n. 633 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4194. Assorbimento del disegno di legge n. 2905 e della petizione n. 633)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 7 e *passim*
*ASCIUTTI (*Forza Italia*) 5, 8, 10 e *passim*
BERGONZI (*Misto*) 30
*BEVILACQUA (*AN*) 8, 17, 21 e *passim*
BRIGNONE, (*Forza Padania per l'ind. del Nord*) 5, 6, 8 e *passim*

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica* Pag. 5, 16, 19 e *passim*
LOMBARDI SATRIANI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 6
*LORENZI (*Misto*) 6, 18, 32 e *passim*
MARRI (*AN*) 15, 27, 33 e *passim*
MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 26, 27
*MONTICONE (*PPI*), *relatore alla Commissione* 5, 16, 21 e *passim*
NAVA (*UDeuR*) 29, 34, 42
PAGANO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 31
*PASTORE (*Forza Italia*) 15, 17, 19 e *passim*
*RONCONI (*CCD*) 8, 21, 28 e *passim*
TONIOLLI (*Forza Italia*) 8, 30, 33 e *passim*

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4194) *Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*, approvato dalla Camera dei deputati

(2905) *PERA ed altri. - Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali*

Petizione n. 633 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4194. Assorbimento del disegno di legge n. 2905 e della petizione n. 633)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4194 e 2905 e della petizione n. 633.

Ricordo che nella seduta del 22 settembre scorso si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Informo i colleghi che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a e che è pertanto possibile procedere alla votazione del testo e dei relativi emendamenti. Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

considerate le impostazioni di principio del comma 1 dell'articolo 1, in cui si parla di "produttività della ricerca e della didattica",

impegna il Governo affinché siano sempre più incentivate le pubblicazioni da parte dei docenti in ambiente universitario, con l'assicurazione che troveranno, quando lo spessore culturale sia notevole, ampia valorizzazione, sia per il futuro professionale che per l'assunzione precisa di responsabilità degli autori».

0/4194/1/7

RESCAGLIO, MONTICONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

valutata positivamente l'attribuzione di assegni di ricerca per lo sviluppo e l'approfondimento degli studi,

impegna il Governo ad assegnare gli stessi con la massima trasparenza e all'insegna di una reale presenza di competenze culturali e di attitudine alla analisi critica dei problemi».

0/4194/2/7

RESCAGLIO, MONTICONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

considerato che:

l'Amministrazione della città di Cuneo sta assumendo impegni per insediamenti relativi al decentramento universitario dell'ateneo di Torino riguardante la facoltà di agraria (per l'insediamento a regime di un intero corso di laurea), la facoltà di scienze politiche (per l'insediamento a regime di un intero corso di laurea) e la facoltà di giurisprudenza (per l'insediamento a regime di un intero corso di laurea);

tali insediamenti sono già parzialmente attivi e ne è previsto il completamento in base ad accordi con il consiglio di ateneo e le singole facoltà, come da articolo 2 del decreto ministeriale del 7 luglio 1999, recante «Interventi di decongestionamento dell'Università di Torino»;

ottemperando a precise richieste dell'ateneo di Torino, l'Amministrazione della città di Cuneo si è impegnata a realizzare una biblioteca universitaria;

i progetti per gli insediamenti relativi al decentramento universitario comportano per l'Amministrazione comunale di Cuneo un onere di lire 5.200.000.000 già impegnati nel bilancio triennale per la sola ristrutturazione degli immobili necessari alla facoltà di agraria e una previsione di spesa complessiva stimata in lire 30 miliardi;

impegna il Governo ad interventi di edilizia a favore dell'ateneo di Torino finalizzati alla realizzazione della sede decentrata di Cuneo».

0/4194/3/7

BRIGNONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

viste le dichiarazioni del ministro Zecchino nella seduta della Commissione VII del 22 settembre 1999,

impegna il Governo per una sollecita approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori universitari (A.S. n. 3399 ora A.C. n. 5980)».

0/4194/4/7

ASCIUTTI, TONIOLLI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

premesso che:

nel disegno di legge sono state introdotte norme relative ad alcuni settori del personale universitario;

il Governo si è impegnato a favorire la rapida conclusione dell'*iter* legislativo concernente la 3^a fascia docente;

il Governo ha parimenti comunicato la sua intenzione di procedere, previo ampio dibattito parlamentare, alla formulazione dello stato giuridico dei docenti universitari;

talune università ritardano l'applicazione di leggi già in vigore e provvedono a sanare alcune anomalie nell'ambito del personale docente universitario,

impegna il Governo:

a vigilare sulla tempestività e correttezza dell'applicazione delle leggi già vigenti, relative al personale universitario, in particolare sulla messa a concorso riservato dei posti di ricercatore per i tecnici laureati aventi titolo;

ad adottare tutte le misure necessarie affinché le norme contenute nel presente disegno di legge vengano portate ad espletamento, insieme con altre ancora pendenti, anche per ricorsi giurisdizionali, prima della discussione del complessivo stato giuridico dei docenti universitari».

0/4194/5/7

MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

premesso che:

il Governo intende prossimamente presentare un disegno di legge relativo allo stato giuridico dei docenti universitari;

negli ultimi anni sono stati adottati provvedimenti parziali a carattere di sanatoria, spesso senza un'adeguata conoscenza della reale situazione quantitativa del personale cui si riferivano,

impegna il Governo a fornire al Parlamento, prima del dibattito sullo stato giuridico, una relazione sul complesso panorama dei docenti universitari, sugli effetti avuti dalla legislazione pregressa, soprattutto da quella a carattere sanatorio, sullo stato del contenzioso inerente allo stesso personale e comunque sul numero di ogni tipologia di docenti che potrebbero

avere diritto ad usufruire della legislazione vigente e di quella che si intende predisporre».

0/4194/6/7

MONTICONE, RESCAGLIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Do per illustrati gli ordini del giorno a firma mia e del senatore Rescaglio.

BRIGNONE. L'ordine del giorno da me presentato per la gran parte si illustra da sé. Aggiungo tuttavia che l'amministrazione comunale di Cuneo ha operato scelte precise in ordine all'ubicazione delle facoltà in questione. Per tutti gli insediamenti relativi al decentramento universitario sono già stati individuati gli immobili. Si tratta di immobili, situati nel centro storico, che fanno parte di un complesso organico denominato «cittadella della cultura».

ASCIUTTI. L'ordine del giorno 0/4194/4/7 si illustra da sé. È sufficiente rileggere le dichiarazioni del ministro Zecchino nel resoconto stenografico del 22 settembre scorso

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno del senatore Brignone e su quello dei senatori Ascutti e Toniolli.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo, ovviamente nei limiti delle sue competenze, per quanto riguarda il primo ordine del giorno, relativo all'impegno ad incentivare le pubblicazioni da parte dei docenti in ambiente universitario, farà quanto in suo potere. Lo accogliamo pertanto come raccomandazione.

Quanto all'ordine del giorno n. 2, con il quale si impegna il Governo ad attribuire gli assegni di ricerca per lo sviluppo e l'approfondimento degli studi con la massima trasparenza, devo precisare che il Governo si occupa solo della ripartizione dei fondi tra gli atenei. Gli assegni di ricerca, infatti, sono distribuiti dalle università secondo i loro regolamenti interni. Per l'anno accademico 1998 abbiamo erogato circa 30 miliardi in regime di cofinanziamento, altrettanto devono erogare le università; tuttavia l'attribuzione degli assegni di ricerca avviene sulla base di una norma contenuta nella finanziaria 1998 e di procedure alle quali presiedono le università secondo le loro disposizioni regolamentari. Anche in questo caso quindi accolgo come raccomandazione l'impegno rivolto al Governo di provvedere alla distribuzione delle risorse tra gli atenei con la massima trasparenza e secondo parametri di carattere oggettivo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno a firma del senatore Brignone, desidero ricordare che il Governo ha appena sottoscritto un accordo di programma con l'università di Torino in cui è previsto lo stanziamento

mento, in regime di cofinanziamento al 50 per cento, di alcune decine di miliardi per lo sviluppo edilizio delle diverse sedi individuate ai fini del decongestionamento dell'ateneo. Il Governo, avendo sottoscritto tale accordo di programma e nei limiti dello stesso, accoglie pertanto l'ordine del giorno come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno a firma dei senatori Ascutti e Toniolli con il quale si impegna il Governo a sollecitare l'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori universitari, come il senatore Ascutti ben sa, osservo che l'approvazione delle leggi è compito del Parlamento. Il Governo pertanto accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, nel senso di fare quanto in suo potere per una sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Vi ricordo che la VII Commissione della Camera è convocata oggi per l'esame di questo provvedimento il cui *iter* è ormai a buon punto essendo terminata l'illustrazione degli emendamenti ed essendo stato espresso il parere sugli stessi.

Infine, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 5, a firma dei senatori Monticone e Rescaglio, con il quale si impegna il Governo a vigilare sulla tempestività e correttezza dell'applicazione delle leggi già vigenti relative al personale universitario e al pronto adempimento delle disposizioni previste nel disegno di legge in discussione.

Il Governo accoglie inoltre l'ordine del giorno 0/4194/6/7, impegnandosi ad inviare al Parlamento, prima del dibattito relativo allo stato giuridico, tutta la documentazione necessaria ad una valutazione appropriata dell'intero provvedimento.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, poiché l'impegno delle università non è solo didattico ma concerne anche la promozione della ricerca scientifica, chiedo ai presentatori di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo e del relatore degli ordini del giorno presentati e poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno non saranno posti in votazione.

BRIGNONE. Signor Presidente, desidero aggiungere soltanto che l'accordo cui faceva riferimento il Sottosegretario è già stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* nell'ambito del decreto relativo al decongestionamento dell'università di Torino e quindi credo che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno come tale e non semplicemente come raccomandazione.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine del giorno n. 3 del senatore Brignone.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, devo farle osservare che, essendosi il rappresentante del Governo già espresso sugli ordini del giorno, non è più possibile aprire un dibattito sugli stessi.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 4194, già assunto come testo base:

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
UNIVERSITARIA

Art. 1.

(Nuclei di valutazione interna degli atenei)

1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato «nucleo di valutazione di ateneo», composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.

Comunico che, dopo la scadenza del termine fissato dalla Commissione per la presentazione degli emendamenti, il senatore Toniolli ha presentato il seguente emendamento, su cui non è stato possibile acquisire il parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a e 5^a:

Al comma 1, dopo le parole: «dell'azione amministrativa.», inserire le seguenti: «In relazione ai fondi per la ricerca a loro ripartizione, la valutazione riguarderà l'oggetto della ricerca e la metodologia per il suo svolgimento».

1.1

TONIOLLI

TONIOLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento. Eventualmente lo trasformerò in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

ASCIUTTI. Dichiaro il voto di astensione dei senatori del Gruppo Forza Italia su questo articolo.

BEVILACQUA. A nome del Gruppo Alleanza Nazionale, dichiaro il voto di astensione.

BRIGNONE. Annuncio il mio voto di astensione.

RONCONI. Signor Presidente, annuncio che voterò contro.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 2.

*(Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario)*

1. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle compe-

tenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato:

a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;

b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di *standard* riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;

e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;

f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di *standard*, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.

2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.

3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Disposizioni per le università non statali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.

ASCIUTTI. Signor Presidente, sull'articolo 3 annuncio l'astensione del Gruppo Forza Italia in considerazione del fatto che esso, come altre norme del testo, è analogo ad una parte del disegno di legge n. 2905, presentato dal senatore Pera, che, a mio avviso, non è stato tenuto in sufficiente considerazione.

Ovviamente non siamo contrari, ma ci asteniamo perché riteniamo che quel disegno di legge potesse essere esaminato pur apportandovi le necessarie modifiche. È vero che è il Parlamento che deve legiferare, ma allora si potrebbero utilizzare i disegni di legge che vengono presentati dai parlamentari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 4.

(Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari)

1. È autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo è ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle università ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le università, con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private;

b) assegnazione dei compensi:

1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera *a)* i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonchè in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonchè ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico;

2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero;

c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;

d) pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonchè degli elenchi dei percettori.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.

4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.

5. La materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

(Assegni di ricerca e scuole di specializzazione)

1. È autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo è ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell'attività di ricerca delle università. I medesimi decreti prevedono altresì le modalità di controllo sistematico e di verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.

2. È autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema universitario 1998-2000.

3. È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Disposizioni per l'autonomia didattica)

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

«6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza».

2. Nell'ambito di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è esteso anche ai professori nominati dalle facoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della predetta legge.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), numeri 2) e 3), della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo le parole: «in campo clinico», sono inserite le seguenti: «ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo».

4. All'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: «sono istituite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)».

5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.

7. All'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «universitari, con esclusione del dottorato di ricerca»; e le parole: «della predetta legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

b) alla lettera a), le parole: «anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed» sono soppresse; e le parole da: «nonchè la previsione» fino a: «della legge 19 novembre 1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178».

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»; e dopo la parola: «esperti», sono inserite le seguenti: «anche stranieri».

9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

6.1 ASCIUTTI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 4.

6.2 MARRI, BEVILACQUA, PACE, CAMPUS

Al comma 4, sostituire le parole da: «del relativo ordinamento» fino a: «relative prove» con le seguenti: «dei relativi albi, dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle prove relative, nonché, a limitati fini di coordinamento, dell'ordinamento degli ordini o collegi».

6.3 PASTORE, ASCIUTTI

Al comma 8, sopprimere le parole: «e dopo la parola "esperti" sono inserite le seguenti: "anche stranieri"».

6.4 MARRI, BEVILACQUA, PACE, CAMPUS

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 si illustra da sé.

MARRI. Anche l'emendamento 6.2 si illustra da sé.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 concerne una questione che ha agitato i liberi professionisti e ha trovato larga eco sulla stampa. Il settore delle libere professioni ha intravisto nel comma 4 dell'articolo 6 un modo per introdurre una riforma degli ordinamenti professionali con un mezzo assolutamente inadeguato (un regolamento governativo). Stiamo esaminando, lo ricordo, la riforma dell'università, che certo ha a che fare con le professioni, ma non è certo il contesto più adatto per discutere una riforma delle libere professioni. Il disegno di legge è abbastanza specifico, ma c'è un inciso che può dare adito a uno straripamento di potere da parte del Governo. Con il mio emendamento 6.3 chiedo pertanto di limitare le modifiche agli attuali ordinamenti alle necessità connesse con l'approvazione della normativa relativa ai diplomi universitari, onde evitare un allarme sociale che sarebbe pericoloso in questo momento di tensione politica.

Il provvedimento intende incidere sull'assetto delle professioni soltanto per certi fini, mentre il nuovo ordinamento delle professioni deve essere realizzato con norme di coordinamento e non modificando *en passant* l'assetto vigente.

MARRI. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 tende a precisare che i componenti del comitato tecnico competente sulla riorganizzazione del-

l'Istituto universitario di scienze motorie di Roma devono essere soltanto italiani: visto che gli oneri saranno a carico degli atenei, vorremmo che fossero cancellate le parole «anche stranieri», al fine di valorizzare maggiormente le professionalità nazionali.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il comma 4 dell'articolo 6 è uno dei punti più discussi del provvedimento. Si tratta di norme che incidono sugli ordinamenti degli albi e degli ordini e collegi professionali.

Ho compreso le considerazioni che ha svolto il senatore Pastore illustrando il suo emendamento 6.3, così come mi rendo conto dello spirito degli emendamenti presentati dai senatori Toniolli, Ascutti, Marri e da altri. Con la soppressione del comma 4, però, si determinerebbe una lacuna nella definizione dei percorsi professionali di coloro che si sono diplomati e che attualmente sono senza sbocco professionale. Il sistema degli albi, infatti, non prevede i titoli introdotti ormai da qualche anno. Se si sopprimesse la parte indicata dal senatore Pastore, sostituendola con la frase da lui suggerita, certamente si consentirebbe un'emanazione di norme relative ai titoli dei diplomati, ma la loro posizione all'interno delle professioni rimarrebbe sempre poco chiara.

Credo che la legge non voglia intervenire in maniera radicale sull'autonomia degli ordini professionali, ma voglia garantire il diritto dei nuovi diplomati. A tal fine, essa arriva anche ad intervenire all'interno di un riordino istituzionale senza toccare le funzioni generali di questi organi. Esprimo quindi parere negativo sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 6.4. Comprendo bene che inserire l'espressione «anche stranieri» possa apparire come un elemento di intromissione e comunque di appesantimento gestionale per chi deve finanziare il funzionamento della commissione. Occorre però sottolineare che la possibilità di nominare esperti stranieri, oltre ad essere opzionale, rispecchia provvedimenti riguardanti la formazione delle commissioni universitarie nei quali si è appositamente introdotto il principio che gli esperti sono da ricercare anche in ambito internazionale. Ritengo pertanto opportuno mantenere l'espressione «anche stranieri».

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo, pur concordando con il parere del relatore, desidera aggiungere una precisazione.

Mi rendo perfettamente conto della delicatezza delle disposizioni contenute nel comma 4, tuttavia vorrei che i senatori che hanno presentato emendamenti soppressivi e modificativi (come quello del senatore Pastore) fossero pienamente consapevoli che siamo in presenza di una situazione di estrema gravità, per non dire scandalosa. Abbiamo avviato migliaia di giovani a corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma universitario senza prevedere a quali attività professionali, limitatamente a quelle regolamentate, questi giovani avranno accesso. Sono consapevole del fatto che il Governo è impegnato in una proposta per la riorganizzazione degli

ordini professionali, ma non possiamo lasciare nell'incertezza questi giovani e le loro famiglie, che hanno speso soldi e anni di vita per conseguire un titolo che credevano – perché era stato loro assicurato – fosse un titolo universitario e che oggi si trovano invece di fronte ad un muro. Sulla normativa in questione, come previsto, ascolteremo i rappresentanti degli ordini professionali e ci sottoporremo al parere delle Commissioni parlamentari. Un tavolo di trattative è già stato aperto con gli ordini professionali e il Governo non ha alcuna intenzione di fare colpi di mano. L'obiettivo è dare ai ragazzi la certezza che il titolo di studio conseguito al termine di un corso ha valore legale. Finché sussistono professioni regolamentate si deve sapere quali sono le attività che si possono svolgere con un determinato titolo di studio. Ripeto, siamo ben consapevoli della necessità di una concertazione con gli ordini professionali. Il problema non è solo quello di stabilire i requisiti per l'ammissione agli esami di Stato, ma è anche quello di definire le attività professionali legate ad un determinato titolo, definizione che non verrà stabilita in modo unilaterale ma con una proposta al Parlamento, sentiti gli ordini professionali.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intervengo per esprimere un voto favorevole su tutti gli emendamenti presentati dalla mia parte politica e, in via subordinata, anche sull'emendamento 6.3 a cui chiedo di aggiungere la mia firma. Ho grande ammirazione per il relatore e ho apprezzato lo sforzo compiuto per difendere una situazione, a mio avviso, indifendibile. Sono stati fatti degli sbagli ai quali si cerca di ovviare. È inutile che il Sottosegretario ci dica che il Governo verrà in Parlamento per ascoltare il parere delle Commissioni; sappiamo bene quale considerazione abbia il Governo per i pareri espressi dal Parlamento.

Pur apprezzando il grande sforzo linguistico del relatore, che se fosse libero da vincoli di maggioranza avrebbe quantomeno espresso parere favorevole sull'emendamento del senatore Pastore, consideriamo la soluzione prospettata una forzatura che non condividiamo.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per sottoporre alla Commissione alcune questioni e anche per contraddire quanto sostenuto dal rappresentante del Governo. Non si tratta di eliminare una possibilità ma semplicemente di impedire, accettando un emendamento abrogativo, l'ampliamento di una facoltà regolamentare concessa con la legge 14 gennaio 1999, n. 4. Non voglio qui ricordare in quale contesto fu approvata, anche con molta generosità da parte dell'opposizione, questa legge importantissima per l'università. Voglio però ribadire che, se un errore c'è stato, esso è imputabile alla maggioranza che nel gennaio 1999 non ha pensato che quella norma fosse insufficiente. Oggi, a distanza di otto mesi, il Governo ci chiede di ampliare la norma con un linguaggio legislativo che si presta a nuovi equivoci. Abbiamo anche dei precedenti in proposito. Non più di un anno e mezzo fa si è tentato, con uno strumento simile, di regolamentare le società dei professionisti; tentativo bloccato grazie ad un

intervento del Consiglio di Stato e del Parlamento in tutte le sue espressioni, maggioranza e opposizione.

Per questo motivo siamo estremamente cauti nel non contestare la formulazione di queste norme. Riconosciamo il bisogno di colmare questo vuoto e di sanare la situazione che si è determinata per colpa di chi, senza progettare un percorso corretto, ha voluto anticipare i tempi dando luogo ad una situazione in cui molte persone hanno iniziato dei corsi di laurea senza che preventivamente fosse stato predisposto uno sbocco professionale. A me sembra che si stia facendo esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Invece di creare prima i settori professionali, da proteggere con norme analoghe a quelle che proteggono le professioni, e poi chiedere all'università di preparare gli studenti a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo che il legislatore ha appunto preventivamente individuato, dapprima le università predispongono corsi di laurea breve e poi il legislatore si deve adeguare. Si tratta comunque di una polemica di più ampio respiro sulla quale non voglio soffermarmi oltre.

Desidero contestare le osservazioni del relatore. Il mio emendamento non toglie nulla alla potestà regolamentare del Governo di estrapolare dalle attività cosiddette «protette» un certo pacchetto. Io ho proposto di limitare il richiamo alle norme di coordinamento, di evitare disposizioni di modifica, per fare venir meno la preoccupazione nutrita dal settore delle libere professioni, che sono in fibrillazione, dall'opinione pubblica e anche dall'opposizione.

La mia non è una proposta rivoluzionaria; tuttavia, se il Governo ritiene di non poter accogliere il mio emendamento, perché il disegno di legge è, come suol dirsi, «blindato» e urgente, chiedo che si accolga un ordine del giorno nello stesso senso che restituisca tranquillità alla discussione. In tal caso, sarei disposto a trasformare l'emendamento 6.3 in un ordine del giorno.

BRIGNONE. Gli interventi del rappresentante del Governo e del relatore hanno sottolineato la peculiarità e anche la delicatezza del comma 4. È per questo motivo che, nell'ambito della discussione generale e nel rispetto dell'urgenza del provvedimento, avevo chiesto una audizione degli ordini professionali; proposta che è stata respinta con la motivazione che ciò avrebbe potuto dare avvio ad altre richieste di audizione. È stato sottolineato che questo comma presenta una particolare necessità di approfondimento, dunque la bocciatura della mia proposta appare oggi alquanto discutibile. In ogni caso, annuncio il mio voto favorevole sugli emendamenti.

LORENZI. Signor Presidente, devo necessariamente richiamare il mio disegno di legge sui cicli scolastici (atto Senato n. 560), in cui il *master* viene considerato sostitutivo dell'esame di Stato. Rimango profondamente convinto della necessità di restituire alle università il potere necessario affinché contribuiscano, insieme agli altri soggetti coinvolti, a definire questo importante aspetto della legittimazione al lavoro. Di con-

sequenza, questa norma può rappresentare un primo passo; essa, chiaramente, dovrà ricevere adeguato approfondimento dalle parti, e non dovrà essere vista nella logica dello straripamento di potere da parte delle università, ma nemmeno in quella dello straripamento di potere da parte delle professioni e degli albi (tanto per essere chiaro). Se vogliamo evitare il rischio della «licealizzazione» delle università, dobbiamo dare alle università la dignità che loro compete, perché, fino a prova contraria, la preparazione tecnica per l'esercizio delle professioni è funzione che appartiene alle università. Ritengo che le università debbano poter rilasciare titoli professionali che non siano filtrati attraverso procedure che, ahimè, talvolta presentano problemi molto seri. Non voglio accusare gli albi di corporativismo, perché ce n'è per tutti: anche l'università si deve inserire nella logica dell'autonomia in modo da garantire davvero il rispetto di codici professionali adeguati (attualmente non è in grado di farlo). Ma se vogliamo metterci su questa strada, dobbiamo prendere atto della necessità e dell'opportunità di ricondurre un minimo di iniziativa alle università, specie nel momento in cui nuovi titoli aspettano di essere legittimati da parte del mondo del lavoro. Mi auguro che si giunga a un accordo pieno con le professioni e con gli albi, senza antagonismi, insieme sullo stesso terreno.

Per questi motivi sono contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

PASTORE. Visto l'orientamento contrario all'accoglimento dell'emendamento 6.3, lo ritiro, riservandomi di trasformarlo in un ordine del giorno.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo non ha alcuna intenzione di operare forzature in riferimento alla riforma degli ordini professionali. Pertanto, se l'ordine del giorno che presenterà il senatore Pastore è nel senso di interpretare la norma così come è scritta, il Governo lo accoglie.

Mi sembra che si sia fatta una lettura stravolgente della norma. Non vi è scritto che il Governo è legittimato a modificare la disciplina degli ordinamenti professionali, salvo per quanto indicato dai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4. Il Governo peraltro è impegnato nel riordino delle professioni regolamentate con legge e dunque non ha intenzione di realizzare alcuna forzatura.

Ripeto, se l'ordine del giorno è nel senso di applicare la norma nei limiti in cui essa è formulata, con un'attenzione particolare al coordinamento con gli ordini, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Accantoniamo temporaneamente l'esame di questo aspetto, in attesa che il senatore Pastore presenti l'ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

In attesa che il senatore Pastore presenti l'ordine del giorno preannunciato, accantoniamo momentaneamente l'esame dell'articolo 6.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7:

Art. 7.

(Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennità di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l'importo di specifiche indennità per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, può destinare alle attività richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le università sedi della commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalità e le procedure per il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 6.

PASTORE. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 6, comma 4, del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

impegna il Governo, nell'emanare il regolamento previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dal comma in esame, a dare attuazione alla norma predetta in riferimento all'ordinamento delle professioni, degli ordini e dei collegi con il fine del necessario coordinamento».

0/4194/7/7

PASTORE

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno testè presentato.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo lo accoglie.

BEVILACQUA. Intervengo in dichiarazione di voto sull'articolo 6 per esprimere la mia contrarietà ad esso.

RONCONI. Anch'io esprimo una dichiarazione di voto contraria all'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8:

Art. 8.

(Disposizioni in materia di personale universitario)

1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

2. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta, per la

parte riguardante il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università con la sola esclusione di quello che, successivamente all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei benefici di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza soluzione di continuità per almeno cinque anni, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle università vigilanti sulle scuole stesse ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle università. Le università assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell'attività svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere presentata alle predette università entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma.

5. Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come assegno *ad personam* da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università.

6. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto al personale docente e ricercatore delle università, per il quale non è stata applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato nella

scuola secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui al citato articolo 103.

7. È legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati.

8. Il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e ai fini della carriera dei ricercatori universitari di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, deve essere richiesto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, entro un anno dalla conferma in ruolo.

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «sino al 30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «improbabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro,».

10. Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

11. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole materne ed elementari, in possesso di titolo d'istruzione secondaria quadriennale, è consentito l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

12. Per le università statali cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «il personale delle università per stranieri di Perugia e di Siena» inserire le seguenti: «nonché dell'università del Molise».

8.12 BISCARDI

Sopprimere il comma 7.

8.1 MANIS

Sopprimere il comma 7.

8.2 MASULLO

Sopprimere il comma 7.

8.3 BRIGNONE

Sopprimere il comma 7.

8.4 MARRI, BEVILACQUA, PACE, CAMPUS

Al comma 7, dopo le parole: «14 gennaio 1999, n. 4,» inserire le seguenti: «e di quelli ad essi equiparati».

8.5 ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte di coloro che ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati.».

8.7 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 9, dopo le parole: «procedure di assunzione», sopprimere le parole: «del nuovo personale».

8.8 MARRI, BEVILACQUA, PACE, CAMPUS

Sopprimere il comma 10.

8.9

MASULLO

Sopprimere il comma 10.

8.10

BRIGNONE

Sopprimere il comma 10.

8.11

MANIS

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. È indetta una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità alla quale possono partecipare esclusivamente i medici ricercatori confermati, già titolari di contratto di cui all'articolo 50 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 n. 3 del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano in servizio alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato o ordinario.

I candidati che avranno conseguito il giudizio di idoneità nella sessione straordinaria di cui sopra, saranno inquadrati nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia, con effetto dall'anno accademico 1984-1985 ai fini giuridici e dalla data dell'effettiva presa di servizio ai fini economici.

Le commissioni giudicatrici saranno formate con lo stesso criterio che ha presieduto le commissioni designate relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

8.13

TONIOLLI

Colleghi, vi informo che intendo trasformare l'emendamento 8.12 da me presentato nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 8, comma 2, del disegno di legge n. 4194, recante una norma interpretativa dell'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, riferita al personale delle università per stranieri di Perugia e di Siena,

impegna il Governo ad applicare tale norma anche nei confronti del personale dell'università del Molise e degli altri atenei che risulti nella identica posizione».

0/4194/8/7

BISCARDI

BEVILACQUA. Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento da lei presentato e ora trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, le comunico che essendo stato trasformato in un ordine del giorno non è più possibile far proprio l'emendamento in questione.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, vorrei fare un breve intervento per chiarire la questione. Il comma 2 dell'articolo 8 deriva da una specifica norma di legge che riguarda il personale amministrativo delle università per stranieri di Perugia e di Siena che non può essere estesa, con un ordine del giorno, al personale di altre università. Il Governo è tuttavia disponibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, nel senso di impegnarsi a verificare l'esistenza di situazioni analoghe presso altre università.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 8.1 e 8.11 si intendono decaduti.

MASULLO. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 8.2, dichiaro con molta umiltà di non poter tacere le mie perplessità sul testo al quale si riferisce la mia proposta emendativa. Le importanti valutazioni politiche e l'impegno del Governo e della maggioranza di portare a conclusione un documento decisivo per la vita dell'università italiana non possono - per lo meno nella mia coscienza - far tacere il principio fondamentale della legalità. Ora, poiché lo Stato rappresenta l'essenza della legalità, tutto si può fare salvo che violare la legge. Nel caso specifico, questa dannata questione dei tecnici laureati, che avrebbero fatto domanda per la partecipazione alla terza tornata, che sarebbero stati inibiti dal poter partecipare, che avrebbero fatto ricorso alla magistratura amministrativa e avrebbero avuto da questa la sospensione del diniego all'ammissione, che avrebbero conseguito addirittura il giudizio positivo a seguito di questa ammissione con riserva e che da quel momento in poi sarebbero rimasti bloccati perché non è stata presa alcuna decisione nel merito (né la pubblica amministrazione ha preso provvedimenti in materia), potrebbe anche essere compresa se non fosse che in questo comma si parla di legittimare la conseguita idoneità di tali soggetti «anche se non in servizio al 1° agosto 1980». Questo è il punto. Mi sono andato a rivedere tutta la giurisprudenza in materia: le sentenze della Corte di cassazione e dei TAR, anche quelle più favorevoli, hanno sempre escluso dal giudizio di

idoneità per l'ammissione alla fascia degli associati coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (che istituì tale giudizio). È un punto giuridicamente invincibile ed è dovere di ciascuno di noi difendere la legalità, a prescindere da tutte le chiacchiere che si possono fare, a prescindere da interessati e controinteressati. C'è un confine invalicabile, quello della difesa della legalità.

BRIGNONE. Signor Presidente, le ragioni profonde che sono alla base dell'emendamento 8.3 sono ancor più convincenti adesso dopo le considerazioni espresse dal senatore Masullo. Colgo peraltro l'occasione per invitare i colleghi della Commissione ad apporre la loro firma a questo emendamento.

BEVILACQUA. Signor Presidente, abbiamo già espresso la nostra contrarietà a questo comma 7 dell'articolo 8 durante la discussione generale. Dopo l'esposizione del senatore Masullo, non c'è altro da aggiungere: egli ha svolto uno studio giuridico approfondito, ma probabilmente gli è sfuggito che se si sopprimesse il riferimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sarebbero esclusi tutti. Si tratta di una strana norma. L'emendamento 8.4 intende perciò sopprimere il comma 7 dell'articolo 8.

ASCIUTTI. Signor Presidente, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritiro gli emendamenti 8.5 e 8.7.

MARRI. Signor Presidente, a noi va bene la data improrogabile del 30 giugno 2000 per l'espletamento delle procedure di assunzione, ma, se non andiamo errati, si sarebbe dovuto procedere attraverso concorsi riservati. Non capiamo perché la norma sia stata estesa al nuovo personale. Dovremmo sistemare anzitutto il vecchio personale e poi eventualmente fare nuove assunzioni. Non riteniamo giusto procedere a nuove assunzioni con questa legge prima che si siano svolti i concorsi riservati.

MASULLO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.9.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.10.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, richiamiamo l'attenzione della Commissione sulle perplessità espresse nella mia relazione in ordine al comma 7 dell'articolo 8; in quella occasione avevo osservato che esso abbassa gravemente il livello del provvedimento per tutelare interessi particolari. Rimango di quella opinione, ma ritengo che la soppressione del comma 7 comporterebbe conseguenze negative eccessive per coloro che, in base ad altre norme, sono stati riconosciuti tito-

lari di assegni di ricerca. Una parziale ingiustizia si compie con questo comma 7, ma se venisse eliminato si aprirebbe la strada a una più grande ingiustizia perché decadrebbe un impegno finanziario di oltre 500 miliardi per l'incentivazione didattica e per l'aggiornamento, che anche gli studenti chiedono.

Capisco che le mie osservazioni possono essere rovesciate, ma in fondo dobbiamo tenere conto della generalità degli interessi, anche di quelli degli studenti che non compaiono mai in questo provvedimento.

Pertanto, pur a malincuore, per questa finalità più generale, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.8, invito a trasformarlo in ordine del giorno. L'emendamento 8.10 propone la soppressione di un altro comma molto discusso e anche a me non gradito, il comma 10. Anche in questo caso vi è una ragione per una mia sofferta accettazione dell'articolo così come è. Una parte non piccola di questi laureati avrebbe diritto, in forza di una legge già vigente, a partecipare a concorsi riservati che però sono stati banditi solo da alcune università. Questa disposizione costringe, almeno per un certo tipo di tecnici laureati, al superamento dell'*impassé* che si è determinata in talune università. Il mio parere è pertanto contrario alla soppressione del comma 10.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo condivide nella lettera e nello spirito il parere del relatore e concorda con l'invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 8.8, ritenendo che il testo così com'è formulato possa consentire anche la lettura che ne dà il senatore Marri.

Quando si parla di nuovo personale – e desidero anticipare che, a nome del Governo, è possibile accogliere gli ordini del giorno presentati – si fa riferimento al personale precario del policlinico «Umberto I» di Roma, assunto con un'ordinanza prefettizia, prorogato da vari decreti-legge, poi convertiti in legge, personale che, tra l'altro, consente l'apertura dei reparti di emergenza dello stesso policlinico. Quando si parla di nuovo personale, dal punto di vista sostanziale, al di là della formulazione letterale, si intende la regolarizzazione di questo personale precario.

Alla luce di queste considerazioni, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 8.8 e a trasformarlo in ordine del giorno, per impegnare il Governo a adottare gli opportuni indirizzi per le procedure di ammissione relative al nuovo personale che – lo ribadisco per maggiore chiarezza – è quello precario attualmente impegnato e la cui assunzione è stata prorogata con successivi provvedimenti. Si chiede quindi che vengano espletate le procedure concorsuali e che questo personale venga assunto secondo quanto previsto dalla recente disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro.

RONCONI. Signor Presidente, desidero esprimere il mio voto favorevole sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4, soppressivi del comma 7, e chiedo ai colleghi presentatori di poter aggiungere la mia firma. Desidero sotto-

lineare il mio completo accordo con le considerazioni espresse dal senatore Masullo rispetto all'emendamento 8.2 da lui presentato.

Il comma 7 dell'articolo 8 rappresenta un passaggio estremamente delicato sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi. Il senatore Masullo ha dichiarato nel suo intervento che la proposta di soppressione del comma 7 è dovuta a ragioni di legalità e di certezza del diritto: il comma non è legale perché supera le disposizioni attuali e soprattutto le deliberazioni preesistenti. A mio avviso, questo comma rischia di inficiare il contenuto generale di una legge che peraltro è largamente condivisibile. È un passaggio estremamente grave se approvato così come ci viene proposto; fra l'altro, rischia di provocare una violenta campagna di stampa che andrà ad intaccare, ancora una volta, la credibilità delle istituzioni. Faccio appello a tutti i colleghi senatori per un'attenta valutazione di questo passaggio.

ASCIUTTI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4 e ribadire la mia contrarietà sul comma 7 e sul comma 10 dell'articolo 8, già espressa durante la discussione generale. In quella sede avevo detto che sembrava di essere tornati a vecchie pratiche di «nepotismo», in considerazione delle illustri parentele godute dai soggetti interessati al predetto comma 7. Anche oggi ribadisco questo concetto e, come ha dichiarato anche il senatore Ronconi, sono sicuro che, se questo comma verrà approvato, avremo grossi problemi con l'opinione pubblica, in quanto ci sarà un'accesa campagna di stampa contro le istituzioni parlamentari.

Mi auguro almeno che il provvedimento istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori, attualmente all'esame della Camera dei deputati, venga approvato al più presto onde assicurare anche a questa categoria il dovuto riconoscimento.

NAVA. Signor Presidente, pur con disagio e difficoltà, ritenendo che sia estremamente positiva la valenza complessiva del provvedimento, debbo dichiarare per onestà e lealtà di coscienza che, chiedendo di apporre la mia firma all'emendamento 8.2 e agli altri emendamenti soppressivi del comma 7, esprimo un convincimento profondo sulle ragioni e sulle motivazioni espresse dal senatore Masullo.

Questo comma, inserito all'interno di un testo condivisibile, risulta anomalo e rappresenta per tutti noi un elemento di difficoltà e di problematicità. Simili perplessità le ho riscontrate anche nelle dichiarazioni del relatore.

Bisogna trovare il coraggio di non piegarsi sempre al ricatto dell'urgenza con cui occorrerebbe approvare i provvedimenti, anche perché l'argomento del disegno di legge in titolo è di grande portata anche dal punto di vista finanziario. Il Governo, espunto questo comma quasi patologico dal provvedimento, potrebbe entro la settimana prossima sottoporre il nuovo testo all'esame, in sede deliberante, della VII Commissione della Camera dei deputati, che potrebbe approvarlo sollecitamente. Non vedo

per quale motivo non si possa eliminare un comma così anomalo dal provvedimento complessivo.

Ho apprezzato più volte la disponibilità del Sottosegretario che ha cercato di difendere una posizione per la verità indifendibile. Sulla base delle considerazioni esposte, mi appresto a votare a favore della soppressione del comma 7 dell'articolo 8.

BERGONZI. Desidero dichiarare il mio accordo con le ragioni sottese agli emendamenti soppressivi presentati, ma farò dipendere il mio voto da una considerazione di carattere generale.

Il giudizio negativo sul comma 7, come affermava precedentemente il collega Nava, deve fare i conti con il complesso del provvedimento. In base alla discussione che si è svolta, alle considerazioni espresse dal relatore, alle argomentazioni sui tempi e sui metodi esposte dal Governo, risulta abbastanza chiaro che una qualsiasi modifica apportata al provvedimento ne comprometterebbe in modo definitivo l'approvazione e quindi la possibilità di godere degli stanziamenti previsti a favore degli assegni di ricerca e dell'incentivazione della didattica; come osservava il relatore, si tratta di ben 500 miliardi. Ognuno di noi a questo punto si trova di fronte a una questione di coscienza di non facile soluzione.

Per tali ragioni, non voterò a favore degli emendamenti soppressivi ma mi asterrò su di essi perché non voglio avere la responsabilità di essere determinante rispetto alla mancata approvazione del provvedimento. Ritengo invece di assumermi una forte responsabilità politica astenendomi su questi emendamenti di cui pure condivido le motivazioni.

BRIGNONE. Si tratta, signor Presidente, di un passo sofferto per molti di noi. Il relatore dichiara di accettare con sofferenza questo passo, il Governo lo accetta altresì con sofferenza, il senatore Bergonzi si astiene con sofferenza, pur conoscendo il valore del suo voto di astensione. Tutti hanno sofferto, anche i colleghi della maggioranza che, impegnati in altre Commissioni, si sono precipitati in questa per raggiungere il numero sufficiente, anche se esiguamente sufficiente, per respingere questo emendamento. Lealmente devo dire che non ho sofferto granché a proporlo, e credo neanche il senatore Masullo il quale, in coerenza con i propri principi, dopo aver approfondito la questione, per una volta tanto ha detto finalmente la verità. Capisco che ci sono anche ragioni diverse da quelle del merito, però ritengo che alcuni colleghi, che per anni hanno condotto battaglie sulla trasparenza, in questo caso avrebbero dovuto veramente cogliere l'occasione per dimostrare che esiste coerenza tra i principi e quanto effettivamente si fa nelle Aule parlamentari.

Per questi motivi il mio voto è naturalmente favorevole.

TONIOLLI. Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo al quale appartengo, dichiaro di astenermi dalla votazione e vorrei motivare tale astensione. Essa esprime un sentimento di riprovazione verso coloro che hanno indotto questa tornata, che tende a tutelare interessi particolari.

Vivo questa situazione nell'università e credo che nel tempo saremo costretti ad affrontare altre situazioni simili, perché ce ne sono molte.

PAGANO. Signor Presidente, voglio riportare il dibattito su un binario corretto. Dalla relazione del senatore Monticone fino alla risposta del Ministro in questa sede sono state manifestate perplessità sul comma 7 dell'articolo 8. C'è una questione di ordine generale: ricordo a tutti i colleghi l'urgenza di assicurare i finanziamenti destinati alla ricerca e alle borse di studio. Dobbiamo sempre tener presente il provvedimento nella sua completezza.

Respingo – mi scuseranno i colleghi – la distinzione tra chi ha coscienza e chi no, tra chi è onesto e chi non lo è, come se coloro che voteranno contro questo emendamento siano persone incoscienti o disoneste.

Manifestando le stesse perplessità dei colleghi, noi siamo contro questo emendamento e lo dice una che, se mi è consentito, ha presentato il disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori. Qui nessuno si può salvare l'anima con interventi all'ultimo momento, e non mi riferisco ai colleghi dell'opposizione che hanno condotto insieme questa battaglia.

Devo aggiungere che non ritengo vi sia alcun elemento di illegalità nel comma 7 dell'articolo 8, come si evince anche dalla puntuale documentazione in distribuzione.

Stiamo per approvare un provvedimento delicatissimo sui fondi destinati alla ricerca e non possiamo lavarvene le mani agendo a sfavore dell'una o dell'altra corporazione. Noi siamo il Parlamento e votiamo nell'interesse generale: se mi consentite, l'interesse generale sono i giovani senza borse di studio e la ricerca senza soldi. Da ultimo, desidero rimanga agli atti che presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge è stato approvato all'unanimità.

BEVILACQUA. Signor Presidente, non avrei fatto alcuna dichiarazione di voto perché l'emendamento è stato presentato da noi e naturalmente voteremo a favore. Tuttavia la senatrice Pagano evidentemente ha equivocato perché nessuno parla di moralità o di immoralità a seconda che si voti a favore o contro gli emendamenti soppressivi del comma 7. Possiamo dire che un emendamento è legale o illegale, ma poi ognuno dà le interpretazioni che ritiene.

Il fatto che si inviti a votare il testo senza modifiche perché altrimenti si perdono i finanziamenti è strano, come è strano il fatto che in dispositivi di legge che hanno un'impalcatura corretta come questo si inseriscano disposizioni di una gravità estrema, che non si possono condividere e che tuttavia vanno approvate perché c'è l'obbligo che deriva dall'urgenza. Questa non è la prima volta, Presidente.

PAGANO. Non è colpa nostra.

BEVILACQUA. È una logica perversa e noi non possiamo aderire a questo modo di agire. Ecco perché voteremo a favore dell'emendamento 8.2, non potendo aderire all'invito della senatrice Pagano, che sottolineava l'urgenza di approvare il provvedimento in quanto altrimenti si perderanno i finanziamenti per la ricerca e le borse di studio.

Per concludere, vorrei sottolineare che il senatore Masullo, dopo aver denunciato la stranezza della norma, ha lasciato l'aula aderendo ad una logica di Gruppo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei ricordare che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento.

RONCONI. Il carattere bicamerale del sistema parlamentare serve proprio a correggere gli eventuali errori compiuti da una delle due Camere.

LORENZI. Signor Presidente, non parteciperò alla votazione sugli emendamenti soppressivi del comma 7 dell'articolo 8. Vorrei brevemente spiegarne le motivazioni.

Si tratta di passare la palla della responsabilità a questa Commissione dopo un giochetto legislativo che non ci ha visto assolutamente protagonisti, in nessun senso. Oltretutto, il contrasto tra ricercatori e tecnici laureati, che ha assunto toni molto intensi, ci pone nell'imbarazzante condizione di fare una scelta che sembra essere a favore di una categoria contro l'altra: qualunque scelta si faccia, sembra che ci si pronunci o a favore dei tecnici (che non sono 62, perché ce ne sono altri 200) o a favore dei ricercatori, i quali chiedono di non subire un sorpasso nell'attuale situazione.

Richiamo le responsabilità del Governo e della maggioranza per aver presentato questo disegno di legge *omnibus* che ancora una volta ha dato i soliti risultati. L'eventuale legittimazione dello svolgimento di mansioni non proprie da parte di determinate categorie rischia di causare sviluppi ancora peggiori in futuro. Questo lo sappiamo molto bene.

Di fronte a queste considerazioni sulla responsabilità, visto che di responsabilità non ne ho e credo di doverle rigettare a chi le ha, ritengo in tutta coscienza di non poter partecipare al voto perché siamo in presenza di una manovra ancora una volta deleteria rispetto al significato complessivo del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Masullo, di contenuto identico agli emendamenti 8.3, presentato dal senatore Brignone, e 8.4, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Marri, accetta l'invito del relatore e del rappresentante del Governo a trasformare l'emendamento 8.8 in ordine del giorno?

MARRI. Sì, signor Presidente, trasformo l'emendamento 8.8 nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 8, comma 9, del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni indirizzi per le procedure di ammissione, entro il 30 giugno 2000, affinché il personale precario sia ricompreso nel comma in esame, ove impropriamente ricorre l'espressione "nuovo personale"».

0/4194/9/7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero ricordare che le procedure di assunzione di nuovo personale non possono essere attivate dal Governo ma competono alle stesse università. Come dicevo prima, il Governo può accettare un indirizzo integrativo in riferimento alla possibilità di assunzione di nuovo personale in quanto c'è l'esigenza di ampliare le piante organiche per poter assumere il personale precario. In questo senso si parla di nuovo personale e per tale motivo posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione ma, ripeto, non è compito del Governo attivare le procedure di assunzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

TONIOLLI. Signor Presidente, poiché non è stato possibile acquisire i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sull'emendamento 8.13, da me presentato tardivamente, desidero trasformarlo nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4194, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,

premesso che il Governo, nel riconoscere le buone ragioni che sono alla base delle richieste di indizione di una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità per i medici ricercatori confermati, già titolari di contratto di cui all'articolo 50 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e in possesso sin da allora

dei requisiti previsti dall'articolo 50, n. 3, del medesimo decreto e che svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che attualmente risultano alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato o ordinario,

impegna il Governo:

ad approfondire la materia anche per quanto riguarda la conseguente eventuale spesa;

eventualmente accolta l'istanza a provvedere, previo giudizio di idoneità acquisita nella sessione straordinaria di cui sopra, ad inquadrare i predetti medici nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia con effetto dall'anno accademico 1984-1985 ai fini giuridici, e alla data della effettiva presa di servizio ai fini economici».

0/4194/10/7

TONIOLLI

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Posso accettare questo ordine del giorno come raccomandazione in quanto posso impegnarmi, come Governo, ad approfondire la materia ed a affrontare il tema in sede di riordino dello stato giuridico della docenza, nel disegno di legge che presenteremo a breve. Il Governo desidera trovare una soluzione a questi infiniti problemi dell'ordinamento universitario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

ASCIUTTI. A nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il mio voto di astensione sia sull'articolo 8 sia sugli articoli 9 e 10.

NAVA. Dichiaro il mio voto di astensione.

LORENZI. Dichiaro il mio voto contrario a nome del Gruppo Misto.

RONCONI. Dichiaro il mio voto contrario a nome del Centro Cristiano Democratico sia su questo articolo sia sugli articoli 9 e 10.

BRIGNONE. Dichiaro il voto contrario del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord.

BEVILACQUA. Dichiaro il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sugli articoli 8, 9 e 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 9.

(Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica)

1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:

a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'università di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione degli edifici medesimi;

b) per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.

2. È autorizzata la spesa:

a) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria;

b) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'università degli studi «La Sapienza» di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina.

3. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture.

4. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra università e Ministero per i beni e le attività culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad esso collegata ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantendo l'accessibilità al pubblico, può essere disposto, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta dell'ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento all'università del personale di ruolo addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonchè delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione

del relativo trattamento economico. Il personale trasferito è inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. I termini per l'opzione, le modalità e i tempi per il trasferimento del personale, nonché i criteri per l'inquadramento sono determinati nei decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca)

1. È autorizzata la spesa:

a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;

c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;

d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti interessati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del trattamento di missione e comunque per importi non superiori al medesimo, uno specifico trattamento forfettario, che tiene conto delle differenze del costo della vita, da attribuire al personale inviato a svolgere attività di ricerca all'estero presso enti, centri e istituzioni straniere o internazionali per periodi continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui al presente comma il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. La Sincrotrone Trieste, società consortile per azioni, è costituita come società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La società non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione, nonché eventuali residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o acquistati, qualora non destinati alla costituzione della riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di cui alla lettera *d*), i quali non hanno natura di attività commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla società si applica dal 1° gennaio 2000 il regime tributario degli enti non commerciali di cui agli articoli 87, comma 1, lettera *c*), 108, 109, 109-*bis*, 110, 110-*bis* e 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini tributari è disposto in regime di neutralità fiscale, ai fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive soggette a tassazione in relazione alla prevista destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di imposta, con facoltà di richiesta dei relativi rimborsi. Lo statuto e l'ordinamento contabile della società, da sottoporre al controllo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono modificati sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) adeguamento della struttura societaria, assicurando una quota di partecipazione di soggetti pubblici non inferiore al 51 per cento;

b) snellimento degli organi sociali con presenza di componenti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) applicazione alle successive modifiche statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato di cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;

d) definizione dei compiti istituzionali della società in termini di attività di ricerca e formazione, in collegamento con il programma nazionale della ricerca e i programmi europei internazionali, promuovendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri e internazionali, nonchè in termini di manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle procedure e la parità di condizioni, con vincoli di diffusione dei risultati per finalità di ricerca e non commerciali;

e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella lettera d), del laboratorio, della strumentazione e del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi funzionali ed attività commerciali, a titolo oneroso;

f) definizione di criteri di valutazione delle componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformità ai compiti istituzionali della società.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonchè del tempo trascorso, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di specializzazione;

c) mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale.

3. Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne è stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore. È escluso dalla borsa di studio di cui al comma 1:

a) chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

b) chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 83 miliardi per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «destinatari delle sentenze» fino a: «283 del 1994» con le parole: «in sovrannumero».

11.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE, CAMPUS

Ricordo che su questo emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

MARRI. Ritenevamo che con le parole «in soprannumero» avremmo inglobato tutte le sentenze fino al 1994, ma la nuova formulazione ci convince maggiormente. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 11.1.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Purtroppo sono contrario all'emendamento 11.1, perché normalmente chi ha fatto ricorso ottiene una liberatoria, chi non ha fatto ricorso rimane fuori.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

MARRI. Ritiriamo l'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

ASCIUTTI. A nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il mio voto di astensione sugli articoli 11 e 12.

RONCONI. Dichiaro il voto contrario sugli articoli 11 e 12 del Centro Cristiano Democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12:

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capi-

tale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalità di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

MARRI. Signor Presidente, in considerazione dell'attività dell'Assemblea, chiedo di sospendere i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Marri, poichè è ancora in corso il *question time*, la Commissione non ha l'obbligo di sospendere i propri lavori.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 12, proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Terza fascia del ruolo dei docenti universitari)

1. È istituita la 3^a fascia del ruolo dei docenti universitari. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, stabilisce i criteri per i concorsi di accesso. In prima applicazione transitano in tale ruolo:

a) i ricercatori confermati in possesso di un triennio di affidamento e/o supplenza didattica;

b) i tecnici laureati in possesso del triennio di attività didattica ed il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992».

12.1

NAPOLI, NAVA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Accesso alla facoltà di scienze della formazione primaria)

1. Al fine di favorire un adeguato sviluppo delle competenze professionali e di garantire pari opportunità di carriera, in deroga al principio per cui l'iscrizione alle facoltà universitarie è consentita solo ai detentori di un titolo di studio di scuola superiore di durata quinquennale, è consentita l'iscrizione alla facoltà di scienze della formazione primaria agli insegnanti di ruolo e in soprannumero negli istituti di istruzione di primo grado anche se in possesso della sola maturità magistrale di durata quadriennale».

12.2

BISCARDI

NAVA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Ritiro il mio emendamento 12.2, in quanto si tratta di una lettura non precisa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 13:

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RONCONI. Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare è così importante che merita almeno una breve dichiarazione di voto, in considerazione dei tempi ristretti che abbiamo. Il Centro Cristiano Democratico reputa importante il contenuto di questo disegno di legge anche se al suo interno si è surrettiziamente inserita una norma, re-

cata al comma 7 dell'articolo 8, che inficia anche dal punto di vista della legittimità l'intero impianto legislativo. È prevista infatti una sanatoria per alcuni fortunati tecnici laureati. È un atto che reputiamo palesemente clientelare e illegittimo che premia chi ha maturato meriti di esclusivo carattere familiare, in una materia caratterizzata da molti contenziosi rispetto alle modalità di assunzione di questi tecnici laureati.

Spero che il Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge, considerate la illegittimità e la irragionevolezza della norma in questione, la rinvii alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Per questi motivi, esprimo voto contrario sul provvedimento.

MARRI. Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente per esprimere il voto di astensione del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento nel suo complesso in quanto non condividiamo la procedura seguita oggi. Questa Commissione non ha accolto alcun emendamento: è arrivato un disegno di legge «blindato», che pertanto è stato licenziato nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Non condividiamo gli aspetti cruciali concernenti gli ordini professionali ma non è questa la sede dove poter esprimere simili considerazioni. Non condividiamo il comma 7 dell'articolo 8 per le ragioni a lungo illustrate in quest'aula. Condividiamo in parte l'impianto globale del disegno di legge, ma proprio in considerazione del fatto che non è stato accolto nessun emendamento migliorativo, non solo del nostro Gruppo ma anche degli altri, esprimeremo un voto di astensione sul provvedimento.

ASCIUTTI. Signor Presidente, preannuncio un voto di astensione.

BRIGNONE. Anch'io, signor Presidente, dichiaro un voto di astensione sul disegno di legge.

LORENZI. Dichiaro il mio voto di astensione.

TONIOLLI. Anch'io, signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 4194 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, resta assorbito il disegno di legge n. 2905 nonché la connessa petizione n. 633.

I lavori terminano alle ore 16,50.

